

SANZIONI PENALI PER L'OMESSO VERSAMENTO IVA

Considerato il protrarsi della crisi che sta interessando la nostra economia, molte aziende, gravate da difficoltà finanziarie previste e non, si trovano sempre più spesso nell'impossibilità di versare l'Iva nei termini di legge previsti.

Ci è sembrato utile pertanto porre ancora una volta l'attenzione a quanto prevede l'articolo 35, comma 7, DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) con il quale il legislatore ha ampliato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose riferite, ove l'ammontare ecceda cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta:

1. all'omesso versamento dell'IVA;
2. all'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti

La normativa non ha introdotto un elemento assoluto di novità in quanto la sanzione penale era già stata introdotta per l'omesso versamento di ritenute certificate da parte del sostituto.

Omesso versamento dell'iva: L'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, se di importo superiore ad euro 50.000, comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni. A tale reato è stata infatti estesa la sanzione penale prevista per chi omette il versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il reato si configura quando l'omesso versamento IVA si protragga sino al termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, a nulla rilevando il ritardo nel versamento rispetto alle scadenze periodiche previste.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che qualora il versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2009 di importo superiore ad euro 50.000 non venga effettuato entro il 27 dicembre 2010 si è soggetti alla sanzione penale.

Tale disposizione è volta a garantire all'Erario la mera riscossione dell'IVA così come autoliquidata dal contribuente e non invece l'accertamento dell'imposta effettivamente dovuta. Ne consegue che, se la dichiarazione annuale IVA risulta infedele/fraudolenta e che con la stessa si dichiara un debito IVA inferiore a quello effettivo, il contribuente risponderà eventualmente dei reati previsti dagli artt. 2, 3 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) o 4 (reclusione da 1 a 3 anni) del D.Lgs 74/2000, ma non del reato in questione qualora versi comunque le somme indicate come dovute nella pur infedele dichiarazione.

Analogamente il reato non è configurabile nel caso in cui il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione annuale, ancorché dovuta e con un saldo a debito, configurandosi in tale ipotesi solo il diverso reato di cui all'art. 5 del D.Lgs 74/2000 (reclusione da 1 a 3 anni).

Indebita compensazione: La stessa sanzione è prevista per chi non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. In questo caso il delitto si perfeziona nel momento in cui viene compensato un importo superiore a 50.000 euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.

SANZIONI PENALI PER L'OMESSO VERSAMENTO IVA

TABELLA RIEPILOGATIVA

OMESSO VERSAMENTO IVA REGOLARIZZATO NEI 30 GG	se regolarizzato entro i 30 giorni della scadenza originaria può essere sanato versando l'IVA dovuta, gli interessi del 3% calcolati dal giorno originale di scadenza al giorno di pagamento e la sanzione ridotta pari al 2,5% dell'importo IVA dovuto
OMESSO VERSAMENTO IVA REGOLARIZZATO OLTRE I 30 GG. MA ENTRO LA SCA- DENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA	se regolarizzato oltre i 30 giorni della scadenza originaria ma entro la scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione può essere sanato versando l'IVA dovuta, gli interessi del 3% calcolati dal giorno originale di scadenza al giorno di pagamento e la sanzione pari al 3% dell'importo IVA dovuto.
OMESSO VERSAMENTO IVA REGOLARIZZATO OLTRE LA SCADENZA DI PRESENTA- ZIONE DELLA DICHIARA- ZIONE IVA	se regolarizzato oltre la scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, può essere sanato versando l'IVA dovuta, gli interessi moratori calcolati dal giorno originale di scadenza al giorno di pagamento e la sanzione pari al 30% dell'importo IVA dovuto (10% se avviso bonario).
OMESSO VERSAMENTO IVA DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO OLTRE L'AC- CONTO IVA DELL' ANNO SUCCESSIVO	punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. L'eventuale versamento operato dopo la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo d'imposta non esclude la sussistenza del reato, neppure in caso di ravvedimento operoso, salvo in questa ipotesi il possibile riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 13 del D.Lgs 74/2000 (diminuzione della pena alla metà e non applicazione delle sanzioni accessorie).
N.b. Per i contribuenti trimestrali, gli interessi moratori e la sanzione ridotta vanno calcolati sull'IVA dovuta aumentata degli interessi dell' 1 %.	

Articolo 35, comma 7, DL 223/2006

Busto Arsizio, 8/10/2009